

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05628 Torazzi: Modalità di attuazione della normativa provinciale di Trento relativamente alla cessazione del servizio di distribuzione dell'energia da parte di enti locali	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	67
5-05627 Cimadoro: Regolamentazione e controllo delle attività di somministrazione di cibi e bevande nel corso di sagre, feste campestri e altre manifestazioni	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68
INTERROGAZIONI:	
5-03286 Nastri: Regime linguistico del brevetto europeo	64
5-05358 Lulli: Trasparenza dei criteri di affidamento di consulenze e delle procedure di appalto di Finmeccanica	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70
5-05473 Tullo: Linee di indirizzo del Governo sull'attività del gruppo Finmeccanica in relazione alle controllate Ansaldo STS e Ansaldo Breda	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	72
5-05450 Marchioni: Applicazione delle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e aree di pubbliche amministrazioni	65
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	73
5-05489 Delfino: Chiusura della sede Alpitour di Cuneo	65
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	75
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

In attesa dell'arrivo dell'onorevole Cimadoro, propone di invertire l'ordine di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

5-05628 Torazzi: Modalità di attuazione della normativa provinciale di Trento relativamente alla cessazione del servizio di distribuzione dell'energia da parte di enti locali.

Maurizio FUGATTI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-05627 Cimadoro: Regolamentazione e controllo delle attività di somministrazione di cibi e bevande nel corso di sagre, feste campestri e altre manifestazioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, che rinuncia ad illustrare.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ritiene, infatti, che la ricostruzione normativa illustrata dal rappresentante del Governo confermi quanto evidenziato nella interrogazione a sua firma circa le ipotesi di concorrenza sleale da parte di esercenti che partecipano alle manifestazioni all'aperto. Sottolinea, quindi, la necessità di una regolamentazione a livello regionale più aderente alle violazioni descritte e sottolinea come, di fatto, vengano attualmente sanzionate solo le violazioni compiute da determinate categorie di esercenti.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.15.

5-03286 Nastri: Regime linguistico del brevetto europeo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Nastri: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-05358 Lulli: Trasparenza dei criteri di affidamento di consulenze e delle procedure di appalto di Finmeccanica.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea LULLI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatto della risposta, che giudica peraltro esauriente sul piano della descrizione dell'attività svolta dalla Consob. Manifesta altresì notevoli perplessità sulla questione delle consulenze attivate dal gruppo Finmeccanica e invita il Governo a valutare la possibilità della revoca degli attuali vertici del gruppo. Ritiene infatti necessario che fare chiarezza sulle vicende relative alle citate consulenze che riguardano una società strategica controllata dallo Stato e gruppo industriale di punta nel settore dell'alta tecnologia.

5-05473 Tullò: Linee di indirizzo del Governo sull'attività del gruppo Finmeccanica in relazione alle controllate Ansaldo STS e Ansaldo Breda.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e sollecita il Governo ad intervenire sulle attività di uno tra i gruppi principali dell'industria italiana controllato dal Tesoro. Manifesta preoccupazione riguardo all'attività delle società Ansaldo STS e Ansaldo Breda, non tanto per le vicende giudiziarie che interessano i vertici di Finmeccanica, quanto alle prospettive industriali. Coglie positivamente il riferimento contenuto nella risposta sulle possibili alleanze strategiche, che escluderebbero pertanto una cessione delle società, ma invita il Governo a chiarire ulteriormente le linee di indirizzo sull'attività di Finmeccanica.

5-05450 Marchioni: Applicazione delle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e aree di pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che chiarisce la posizione dei piccoli comuni in merito all'applicazione delle tariffe incentivanti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Tuttavia, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto con l'interpretazione restrittiva della normativa si penalizzano proprio i comuni virtuosi che hanno puntato sull'energia pulita e sullo sviluppo della *green economy* che rappresenta una delle maggiori leve di sviluppo dell'economia del Paese.

5-05489 Delfino: Chiusura della sede Alpitour di Cuneo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'illustrazione dettagliata della situazione venutasi a creare nella sede Alpitour di

Cuneo, che tuttavia è nota, ma non può dichiararsi soddisfatto della risposta. Sottolinea che il gruppo Alpitour si muove nella galassia delle società Fiat, si sarebbe aspettato una maggiore attivazione da parte del Ministero dello sviluppo economico per comprendere le ragioni del trasferimento di una sede storica che rimangono ancora oscure. Osserva che si sarebbero potuti mettere in campo altri strumenti quali, ad esempio, il telelavoro per mantenere l'attività della sede di Cuneo e non provocare una situazione di profondo disagio in lavoratori con grande professionalità ed esperienza. Sollecita pertanto il Governo e, in particolare, il sottosegretario Saglia, di cui è nota la sensibilità nei confronti di queste situazioni di difficoltà ad intervenire ulteriormente sui vertici del gruppo per mantenere la sede Alpitour a Cuneo ed evitare una falciatura di posti di lavoro.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.30.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I (favorevole), II (favorevole), V (favorevole con condizione), VI (favore-

vole), VIII (favorevole), mentre le Commissioni XI e XIV nonché la Commissione per le questioni regionali non hanno espresso il loro parere.

Enzo RAISI (FLpTP), *relatore*, relativamente ai pareri pervenuti, sottolinea che la Commissione Bilancio ha aggiunto la condizione di sopprimere l'articolo 10, comma 1, al fine di rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, da cui potrebbero derivare oneri finanziari. Sottolineato che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013 e che la nuova disciplina dovrebbe in ogni caso riguardare solo i contratti stipulati successivamente alla suddetta data, auspica che, nelle more del recepimento della direttiva sia possibile introdurre nell'ordinamento le opportune modifiche normative e am-

ministrative, individuando le risorse necessarie al graduale smaltimento dei debiti pregressi e all'accelerazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Ritiene infatti assolutamente condivisibile che all'attuazione della direttiva il Governo proceda con grande cautela in considerazione del notevole impegno economico che potrebbe essere richiesto.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

5-05628 Torazzi: Modalità di attuazione della normativa provinciale di Trento relativamente alla cessazione del servizio di distribuzione dell'energia da parte di enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La materia della distribuzione di energia elettrica è disciplinata dal decreto legislativo n. 79/99 secondo principi ispirati alla razionalizzazione del servizio su basi territoriali ed all'efficienza e alla qualità dello stesso. La norma prevede, pertanto, l'attribuzione di concessioni ai distributori esistenti, fino al 2030.

A livello nazionale, il concedente è il Ministero dello Sviluppo Economico; a scadenza delle concessioni, la legge prevede il ricorso a gare, da indire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, almeno cinque anni prima della scadenza naturale.

Pertanto, pur riconoscendo alla Provincia di Trento le prerogative in termini di autonomia previste dallo Statuto Regionale, si ritiene che il principio di razionalizzazione ed efficienza nella gestione del servizio debba essere riflesso anche nelle discipline provinciali. Si tenga presente, tra l'altro, che la norma nazionale deriva, a sua volta, dalle direttive europee in materia di liberalizzazione del settore elettrico.

In base a tali considerazioni, un'interpretazione del concetto di «cessazione di

attività» non definitiva e «reversibile» produce, ad avviso del MiSE, due criticità.

La prima, di carattere formale, è la possibile elusione delle procedure di gara, che costituiscono ormai un criterio generalizzato di attribuzione di beni e servizi pubblici da parte della Pubblica Amministrazione.

La seconda è che si verrebbe a creare una situazione di incertezza temporale su chi sia il soggetto responsabile del servizio, tale da scoraggiare la definizione e l'attuazione da parte del concessionario anche degli interventi necessari alla corretta manutenzione delle infrastrutture di rete, oltre che delle misure necessarie per offrire ai clienti-utenti una adeguata qualità del servizio.

Per questi motivi, si ritiene senz'altro preferibile che alla cessazione del servizio — e non sospensione — da parte del concessionario, per impossibilità o inadeguatezza di mezzi, l'Amministrazione proceda alla individuazione di un nuovo concessionario, secondo procedure competitive ovvero, nei casi previsti dalla legge, nell'ambito del medesimo bacino territoriale.

ALLEGATO 2

5-05627 Cimadoro: Regolamentazione e controllo delle attività di somministrazione di cibi e bevande nel corso di sagre, feste campestri e altre manifestazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sagre, di feste campestri o altre manifestazioni di vario genere, anche di carattere culturale, rientra nella disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

A livello nazionale detta attività è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, « Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 », come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 « Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa al mercato interno ».

Le norme nazionali si limitano a fornire alcuni principi di carattere generale sulle tipologie delle autorizzazioni, sulle modalità di esercizio delle attività, sui principi di programmazione e sul sistema sanzionatorio, rinviando per tutte le disposizioni di dettaglio all'emanazione di specifiche normative regionali.

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/98, come modificato dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010, individua due tipologie di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ambedue di competenza comunale, delle quali una consente lo svolgimento su posteggi dati in concessione e l'altra su qualsiasi area, purché in forma itinerante. Il titolo dispone che « l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività ».

Il medesimo articolo prevede, poi, che le regioni stabiliscano, « (...) al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, (...) i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, (omissis) ».

Per le violazioni all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche, ivi compresa quella che si esplica nella forma della somministrazione di alimenti e bevande, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, nonché la confisca delle attrezzature e della merce. In casi di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni (cfr. articolo 19).

Inoltre, una specifica disciplina è applicabile nel caso di bevande alcoliche su area pubblica per le quali la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche possono essere effettuate, per effetto dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esclusivamente sulla base della licenza rilasciata dal Questore (ed oggi dal Comune, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). L'articolo 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS stabilisce però che, agli effetti dell'articolo 86, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita,

purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 (superalcolici), ed a litri 0,33 per le altre.

Sono pertanto soggetti all'obbligo del possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui al citato articolo 86 sia i soggetti che intendono somministrare bevande alcoliche sia i soggetti che intendono venderle, con la sola eccezione di coloro che ne effettuano la vendita con le modalità e i limiti di cui al citato articolo 176.

Agli esercenti il commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche, ma non la somministrazione fino al limite di gradazione di 21°, in

impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante in sagre o fiere, in manifestazioni sportive o musicali all'aperto (articolo 5, comma 2, legge 25 agosto 1991, n. 287).

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che quanto lamentato dall'Onorevole interrogante non concerne tanto problematiche correlate alla disciplina vigente, quanto, piuttosto, la necessità di un'intensificazione dei controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni, attività che è di preminente competenza degli enti locali e, nello specifico, degli organi di vigilanza ai quali è demandato il potere di controllo e verifica.

ALLEGATO 3

5-05358 Lulli: Trasparenza dei criteri di affidamento di consulenze e delle procedure di appalto di Finmeccanica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta orale in Commissione l'onorevole Lulli ed altri chiedono quali misure si intendano assumere al fine di assicurare maggiore trasparenza nei meccanismi di gestione della società Finmeccanica.

Al riguardo, occorre premettere che Finmeccanica, quale società quotata in borsa, è sottoposta a tutte le verifiche relative alle comunicazioni rivolte al mercato al fine di assicurare la trasparenza e regolarità delle stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze, che detiene il 30,20 per cento circa del capitale sociale, esercita i diritti dell'azionista, ma non svolge un ruolo di direzione e coordinamento; pertanto, le scelte di carattere gestionale sono di esclusiva competenza degli Amministratori della Società.

Per quanto concerne la tutela dei diritti e degli interessi degli azionisti, nonché dei cittadini consumatori attraverso la trasparenza del mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha comunicato che, al fine di porre in essere le più compiute valutazioni in ordine alla correttezza delle informazioni rese al pubblico, nonché allo scopo di acquisire utili elementi finalizzati ad una compiuta definizione della relativa istruttoria, tutt'ora in corso, si è avvalsa dei poteri di cui all'articolo 115 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), convocando formalmente i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed i Revisori legali dei conti, richiedendo a

Finmeccanica di integrare le informazioni rese nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010.

In particolare, la Consob ha precisato che:

in data 7 giugno 2010 ha convocato il socio responsabile dei lavori di revisione della società;

in data 8 giugno 2010 ha convocato il legale rappresentante di Finmeccanica;

in data 9 giugno 2010 ha convocato, il Collegio Sindacale della società;

in data 7 giugno 2010 ha richiesto al responsabile dei lavori di revisione, una memoria illustrativa sugli argomenti affrontati nel corso dell'audizione tenutasi in pari data;

ha richiesto una memoria illustrativa sugli argomenti affrontati nel corso dell'audizione dell'Emittente tenutasi in data 8 giugno 2010;

ha richiesto al Collegio Sindacale una memoria illustrativa sugli argomenti affrontati nel corso dell'audizione tenutasi in data 9 giugno 2010;

ha richiesto aggiornamenti al Collegio Sindacale relativamente agli incontri tenuti con i Collegi Sindacali delle società controllate e ha chiesto all'Emittente di comunicare alla Consob eventuali ulteriori nuovi elementi inerenti gli accertamenti in essere;

ha richiesto all'Emittente ulteriori elementi informativi rispetto all'audizione

svolta in data 8 giugno 2010. È stato, altresì, convocato presso la Consob per il 10 dicembre 2010 il legale rappresentante dell'Emittente;

ha richiesto all'Emittente una memoria illustrativa sugli argomenti affrontati nel corso dell'audizione tenutasi in data 10 dicembre 2010;

in data 15 dicembre 2010, ha nuovamente convocato presso la Consob il Socio responsabile dei lavori di revisione;

ha richiesto al revisore una memoria illustrativa sugli argomenti affrontati nel corso dell'audizione tenutasi in data 23 dicembre 2010;

ha richiesto ai Revisori l'esito sull'analisi effettuata alla data del 31 dicembre 2010;

ha inviato a Finmeccanica, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, una richiesta di integrazione delle informazioni rese nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 in riferimento alle vicende giudiziarie che, a partire dal maggio 2010, hanno interessato il Gruppo;

in data 20 luglio 2011 i competenti Uffici della Consob hanno tenuto un incontro con gli esponenti aziendali dell'Emittente finalizzato all'acquisizione di informazioni utili alle valutazioni di competenza;

in data 5 agosto 2011 ha richiesto al Collegio dei Revisori aggiornamenti sulle verifiche effettuate sulla semestrale 2011.

In relazione alle attività sopra indicate, rispetto alle quali le relative notizie ed informazioni assunte dalla Consob sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico in

materia di intermediazione finanziaria, la Società emittente, su richiesta della Consob, ha provveduto ad inserire nella Relazione sulla gestione della società, di cui all'articolo 123-bis del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, un quadro di sintesi delle iniziative di indagine di cui – alla data di pubblicazione del bilancio (18 marzo 2011) – era a conoscenza, con l'indicazione delle iniziative poste in essere al riguardo dagli organi del controllo interno.

Come riportato nella citata Relazione «dalle attività di verifica complessivamente effettuate non sono emerse criticità e sono state confermate l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno, le cui sistematiche azioni di miglioramento, peraltro, proseguono in tutte le realtà del Gruppo e così anche nelle aree di maggiore sensibilità».

Successivamente alla pubblicazione del bilancio 2010, con riguardo alle ulteriori indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria riferite ad alcune società ed alcuni dirigenti del gruppo, nella relazione semestrale al 30 giugno 2011 la Società, anche all'esito delle attività condotte dalla Consob, ha fornito un aggiornamento delle vicende illustrate nel bilancio 2010.

In particolare, sono state indicate le società oggetto di provvedimenti giudiziari, gli esiti degli accertamenti svolti o in corso di svolgimento, nonché le valutazioni degli amministratori sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2011.

La Consob ha, infine, soggiunto che prosegue l'attività istruttoria finora svolta e in data 10 ottobre 2011 ha richiesto approfondimenti sia sull'informativa finanziaria resa dall'Emittente, che sulle verifiche svolte dagli Amministratori successivamente alla semestrale del 30 giugno 2011.

ALLEGATO 4

5-05473 Tullo: Linee di indirizzo del Governo sull'attività del gruppo Finmeccanica in relazione alle controllate Ansaldo STS e Ansaldo Breda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05473 l'On. Tullo chiede se si intendano assumere iniziative per valorizzare e rilanciare il sistema industriale italiano con particolare riferimento alle società del Gruppo Finmeccanica che operano nel mercato dei sistemi del segnalamento ferroviario: Ansaldo STS e AnsaldoBreda.

Al riguardo, la società Finmeccanica ha comunicato di aver avviato una fase di valutazione industriale e strategica sulla società AnsaldoBreda, provvedendo anche a nominare nel Consiglio di Amministrazione della stessa l'Amministratore Delegato di Ansaldo STS.

Tali azioni sono indirizzate alla riorganizzazione ed al rilancio delle attività

svolte da AnsaldoBreda in modo da offrire alla società concrete prospettive di *business*.

Inoltre, Finmeccanica, nell'ambito del percorso individuato per rilanciare l'attività svolta dalle citate società, sta valutando ipotesi di alleanze per AnsaldoBreda con i maggiori rappresentanti del settore per superare la criticità dimensionale dell'azienda ed al fine di consentirle un migliore posizionamento sul mercato di riferimento, eventualmente in partnership con Ansaldo STS.

A seguito delle risultanze di queste analisi, Finmeccanica deciderà le azioni più opportune con l'obiettivo di raggiungere risultati economici positivi, nonché di massimizzare il valore delle azioni.

ALLEGATO 5

5-05450 Marchioni: Applicazione delle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e aree di pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 28 del 2011, all'articolo 25, comma 10, ha previsto una revisione del regime di incentivazione degli impianti fotovoltaici per ridurre le tariffe incentivanti, in linea con la riduzione dei costi delle tecnologie e secondo standard europei. Ciò anche al fine di introdurre strumenti di controllo della spesa, basati su dinamiche di mercato, e per favorire lo sviluppo di installazioni e tecnologie innovative, sulle quali si raggiungerà più facilmente l'efficienza economica.

Uno degli strumenti messi in atto con il decreto ministeriale 5 maggio 2011, attuativo del citato articolo 25, è il registro dei grandi impianti, necessario per controllare meglio la spesa pubblica negli anni 2011-2012, attraverso budget predeterminati a favore di questa tipologia di impianti.

L'iscrizione in tale registro è per i grandi impianti, condizione necessaria per accedere agli incentivi, mentre i piccoli impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti. La categoria dei piccoli impianti beneficia dunque di una deroga alla regola generale dell'iscrizione al registro.

Al riguardo, si esclude un'interpretazione estensiva di tale previsione, per includervi gli immobili che siano nella mera disponibilità giuridica delle pubbliche amministrazioni.

L'Onorevole interrogante cita al riguardo l'articolo 12, comma 4-bis, del comma 5, del regolamento, la pubblicità n. 387/2003, in base al quale il proponente di impianti a biomassa e fotovoltaici deve dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità – e non la pro-

prietà, quindi – del suolo su cui realizzare l'impianto. Si ritiene al contrario che, laddove il legislatore abbia inteso estendere la portata applicativa della disciplina anche alle aree che siano nella disponibilità giuridica dei proponenti, lo abbia fatto espressamente; nel caso in esame, la locuzione « edifici ed aree delle amministrazioni pubbliche » fa ritenere inequivocabilmente necessaria la sussistenza del titolo proprietario.

In definitiva, la norma in esame ha carattere di eccezionalità in quanto derogatoria al principio dell'iscrizione al registro ed in tal senso non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Quanto detto induce a ritenere corretta l'interpretazione adottata dal GSE nell'ambito delle « Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 », in virtù della quale « gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà della pubblica amministrazione che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto, cui è conferito un diritto reale o personale di godimento, e che pertanto figura come Soggetto Responsabile. »

A fronte delle considerazioni suesposte, non si ritiene condivisibile nemmeno il rilievo secondo cui la norma in esame darebbe luogo ad una disparità di trattamento fra « amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio ». Anche se l'attività di produzione di energia elettrica non rientra negli

scopi istituzionali delle amministrazioni pubbliche, essendo detta attività economica libera e non riservata ai pubblici poteri, la norma crea infatti un regime decisamente favorevole per le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, in ossequio ai principi di uguaglianza e non discriminazione, sembra conforme all'ordinamento nazionale e comunitario la delimitazione di detto regime di favore ai soli immobili di proprietà. Ciò anche considerato il complesso delle vigenti disposizioni di favore per le pubbliche amministrazioni e segnatamente per i Comuni, tra le quali va ricordata quella per cui gli impianti fotovoltaici, di cui sono soggetti responsabili gli Enti Locali e le Regioni, sono equiparati sul piano tariffario alle installazioni su edifici, cui è riconosciuta una tariffa più alta, anche se si tratta di impianti a terra (articolo 2, comma 173, legge n. 244 del 2007).

Da ultimo, non si ritiene condivisibile la proroga per i soli Comuni con popolazione al di sotto di seimila abitanti, che non siano riusciti a portare a termine la realizzazione degli impianti in base all'asserita ambiguità normativa. Al riguardo va osservato che non appare evidente sotto quale profilo un'eventuale incertezza interpretativa abbia potuto influire, rallentandoli, sui lavori di ultimazione e di connessione degli impianti, atteso che fino al 31 agosto 2011 la distinzione tra piccoli

e grandi impianti non era rilevante. In definitiva si ritiene fosse nell'interesse prioritario dei Comuni dare massimo impulso alle loro iniziative per concluderle entro detto termine, beneficiando in tal modo del regime previgente. In ogni caso, se si accogliesse tale tesi, non sarebbe giustificato limitare la proroga solo ai Comuni con meno di seimila abitanti, con conseguente pericolo di estensione della proroga a livello generale e vanificazione degli obiettivi di regolazione del settore.

Si fa presente che ad oggi risultano installati impianti fotovoltaici per oltre 11.000 MW, con una crescita di 2.800 MW solo per effetto del Quarto Conto Energia, attivo da pochi mesi; ciò rappresenta un costo annuo sulle tariffe elettriche di 4,9 miliardi di euro. Dunque, anche rispetto alle dinamiche del settore in vista del raggiungimento degli obiettivi europei, si ritiene che la rapida crescita della potenza fotovoltaica non renda necessari, né opportuni, provvedimenti di interpretazione estensiva. Piuttosto, è necessario promuovere lo sviluppo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di una maggiore sensibilità nei confronti dell'efficienza energetica, attraverso interventi sull'edilizia pubblica e sull'uso dell'energia, cosa che avrebbe effetti strutturalmente positivi anche ai fini del risanamento delle finanze pubbliche.

ALLEGATO 6

5-05489 Delfino: Chiusura della sede Alpitour di Cuneo**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'On. Delfino pone all'attenzione della Commissione la volontà della direzione aziendale Alpitour S.p.A. di cessare l'attività presso la sede storica di Cuneo e di accentrare presso la nuova sede di via Lugaro di Torino sia i dipendenti di Cuneo (367 unità) che quelli di Torino (circa 300 unità operanti presso la sede sita al Lingotto).

La volontà di trasferire i lavoratori della sede di Cuneo presso la nuova ed unica sede piemontese di via Lugaro a Torino, a partire dal secondo semestre del 2012, è stata ufficializzata alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 13 settembre 2011, in occasione dell'incontro urgente tenutosi presso la sede dell'Unione Industriale di Torino.

In tale incontro l'Alpitour S.p.A. — attualmente di proprietà della società EXOR, a sua volta facente parte del gruppo FIAT — ha reso noto che tale decisione era conseguente ad una volontà di riorganizzazione aziendale e di miglioramento dell'efficienza e non volta ad una riduzione del personale, impegnandosi a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere. Con riferimento alle motivazioni che hanno indotto il gruppo Alpitour a optare per la chiusura della sede di Cuneo, non si dispone di informazioni che possano escludere cambiamenti nell'assetto aziendale della Alpitour S.p.A.

Nell'incontro del 27 settembre 2011 promosso dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo, alla presenza degli Assessori Provinciali Lauria e Blengini, del sindaco della città di Cuneo e di alcuni

altri sindaci di comuni vicini, la società Alpitour Spa ha confermato la volontà dell'azienda di cessare totalmente l'attività presso la sede storica di Cuneo — San Rocco Castagnaretta (CN).

Faccio presente che con decreto n. 60600 del 12 luglio 2011 della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata autorizzata per il periodo dal 4 aprile 2011 al 3 dicembre 2011 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di n. 450 lavoratori a tempo pieno e n. 37 lavoratori a tempo parziale, su un totale di circa 800 lavoratori occupati presso le sedi aziendali di Padova, Fiumicino (RM), Torino, Bologna, Cuneo, Milano e Roma, per i quali è stato stipulato in data 1° aprile 2011 un contratto di solidarietà che stabilisce per 8 mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro dalle 40 ore settimanali come previsto dal C.C.N.L. del settore del turismo a 30 ore settimanali. Per la sede di Cuneo la riduzione oraria si riferisce a 177 lavoratori.

Da ultimo, faccio presente che in data 9 novembre 2011, presso la sede dell'Unione Industriale di Cuneo, si terrà un incontro tra la Direzione Aziendale della società Alpitour S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, per l'esame della situazione.

Infine, rassicuro che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico sono pienamente disponibili all'apertura di un « tavolo di confronto » qualora le parti ne facciano richiesta.